

PEF 2021 - MTR ARERA

Relazione

Comune di Confienza
in qualità di Ente territorialmente competente

4. Valutazione dell'Ente territorialmente competente

Introduzione

La presente relazione è redatta in attuazione dell'Articolo 6.3 della Delibera 443/2019/R/Rif, emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente e rappresenta il documento necessario alla validazione dei piani finanziari ricevuti dai gestori del servizio, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario.

L'articolo 3.4 della delibera 57/2020/Rif, emanata in data 3 marzo 2020 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente recita che *“In caso di inerzia del gestore, l'Ente territorialmente competente provvede alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, ivi compresi i valori dei fabbisogni standard o il dato del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA, e in un'ottica di tutela degli utenti. Sono comunque esclusi incrementi dei corrispettivi e adeguamenti degli stessi all'inflazione. ”*

In caso di inerzia da parte del Gestore nella trasmissione dei piani finanziari l'articolo 7 della Delibera 443/2019/R/Rif prevede inoltre che l'Ente territorialmente competente, che abbia provveduto a richiederne i dati, ne dia comunicazione all'autorità “Arera”, informando contestualmente il gestore.

L'articolazione del servizio

L'articolo 1 dell'Allegato A alla Delibera 443/2019 definisce il servizio integrato di gestione come il “complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento dei RU; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti” e le attività esterne al ciclo integrato dei RU come le “attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente, non possono essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione dell'Autorità; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, comprendono in particolare: raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche; derattizzazione; disinfestazione zanzare;

spazzamento e sgombero della neve; cancellazione scritte vandaliche; defissione di manifesti abusivi; gestione dei servizi igienici pubblici; gestione del verde pubblico; manutenzione delle fontane”.

Il Servizio, sul territorio del Comune di Confienza è erogato con le seguenti modalità:

- Il Comune si occupa della gestione delle tariffe, della banca dati inerenti alle utenze del servizio, la gestione dello sportello sul territorio, la fatturazione e la gestione degli incassi;
- La Società CLIR S.p.a., con sede Legale in Corso Garibaldi n.46 - 27036 Mortara (PV) - C.F. 83001860184 - P. IVA 00563910181, svolge l'attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti;

Attività di validazione svolta

Le verifiche eseguite hanno permesso di accertare che il piano economico finanziario trasmesso dalla società CLIR s.p.a., seppur predisposto con l'intento di perseguire gli obiettivi di cui alla Delibera 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, non sia idoneo a tal fine.

La relazione prodotta, ai sensi dell'articolo 18,3 dell'allegato A alla Delibera 443/2019, non permette di eseguire un raccordo con i dati contabili del gestore dopo averne delimitato il perimetro del servizio, di comprenderne la metodologia, e i driver utilizzati per la ripartizione dei costi sui diversi Comuni serviti sono privi di un collegamento diretto rispetto ai servizi prestati riprendendo i criteri di ripartizione già adottati prima dell'entrata in vigore della nuova metodologia Arera *“Sia nel caso dei ricavi che in quello dei costi si è tenuto conto, nella ripartizione ai singoli PEF, dell'incidenza dei PEF 2020 ”*

Ai sensi dell'articolo 3.4 della delibera 47/2020/R/Rif di Arera, i costi relativi alla Società CLIR s.p.a. saranno desunti da fonti contabili certe relative all'anno 2019. La ripartizione dei costi tra la componente dei costi fissi, e la componente dei costi variabili, in mancanza di una conoscenza diretta del servizio prestato, sarà eseguita applicando le percentuali di ripartizione già rendicontate dall'operatore nell'anno 2020. I costi elaborati non saranno

incrementati in funzione degli indici deflattivi. Il Comune provvederà a segnalare la problematica riscontrata ad Arera e al Gestore stesso.

Il piano economico finanziario predisposto dal Comune è stato reputato idoneo a perseguire gli obiettivi di cui alla Delibera 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.

I costi di competenza dell'operatore CLIR S.p.a.

Ai sensi dell'articolo 3.4 della delibera 47/2020/R/Rif di Arera, i costi relativi alla Società CLIR S.p.a. sono stati desunti da fonti contabili certe relative all'anno 2019.

	Importo Euro	Quota %	Voce Pef
Costi totali	146.075	100,00%	
Costi variabili	121.344	83,07%	CRT
Costi fissi	24.730	16,93%	CGG

La ripartizione dei costi elaborati tra la componente dei costi fissi e la componente dei costi variabili è stata eseguita applicando le percentuali di ripartizione rendicontate dall'operatore nell'anno 2019.

Il costo medio di settore

il costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA è pari a 26,3 Eurocent/kg;

Il coefficiente di gradualità

La determinazione dei conguagli relativi alle annualità 2018 e 2019 da applicarsi alle annualità 2020 e 2021, viene graduata applicando il coefficiente di gradualità $(1+Y)$ e il suo calcolo è definito dall'articolo 16 dell'Allegato A della delibera 443/2019/R/Rif di Arera.

$$Y = \gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3$$

dove:

- γ_1 , è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere;
- γ_2 , è quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;
- γ_3 , è determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolte in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi.

In ciascun anno = {2020,2021}, il coefficiente di gradualità $(1 + \gamma)$ è calcolato sulla base del confronto tra costo unitario effettivo (a-2) e il *Benchmark* di riferimento pari al fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/2013 o il costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA.

Il Comune si trova ad avere un Benchmark di riferimento superiore ai costi effettivi rilevati e l'indice di riferimento deve essere calcolato come previsto dal comma 6 dell'articolo 16. La graduazione dell'indice deve essere fatta in funzione dell'indice di qualità del servizio e, in assenza di rilevazioni puntuali di queste grandezze, si è optato per l'utilizzo di valori minimi previsti nel caso in cui il $RC_{iva} + RC_{ffa}$ sia < 0

$$Y = -0,45 - 0,3 - 0,15 = -0,9$$

Il coefficiente r

Il coefficiente r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio e viene determinato dall'Ente territorialmente competente con un massimo di 4 rate. Il Comune ha optato per recuperare detta somma i 1 rata.

Numero di rate per il conguaglio della differenza tra i costi 2019 e i costi da PEF 2020 – Deroga ex. Art. 107 c.5 d.l. 18/2020.

Il Comune ha optato per recuperare detta somma in 1 rata.

Il fattore di sharing β e il coefficiente Omega ω_a

β è il fattore di sharing dei proventi e può assumere un valore compreso tra 0,3 e 0,6. e il suo calcolo è definito dall'articolo 15.7 dell'Allegato A della delibera 443/2019/R/Rif di Arera. Non avendo l'Ente territorialmente competente considerato validi i criteri di ripartizione adottati dall'operatore CLIR spa, ci si trova impossibilitati nel calcolare questo fattore.

il coefficiente β , ω_a e il fattore $\beta \cdot (1 + \omega_a)$ sono pertanto non quantificabili e comunque ininfluenti sul piano finanziario redatto.

Coefficiente di recupero di produttività

Il coefficiente di recupero della produttività è stato fissato nello 0,1%

Il rispetto del vincolo di crescita dei costi variabili

L'articolo 3 dell'allegato A, della Delibera 443/2019/R/Rif, definisce le modalità di riclassificazione dei costi variabili finalizzata al rispetto del vincolo di crescita/variazione degli stessi. I costi variabili devono rispettare il seguente limite:

2019	2021	Variazione	Valore di controllo	Massimo consentito	Esito
131.706	147.877	12,28%	1,12	$0,8 < e < 1,2$	Valido

Il rispetto del vincolo di crescita complessivo

Il totale delle entrate tariffarie di riferimento di cui al comma 2.1 dell'allegato A, della Delibera 443/2019/R/Rif deve rispettare il limite di variazione annuale fissato dal successivo articolo 4.

Costi 2019	Inflazione	Recupero produttività	Variazioni servizi erogati	Variazione perimetro gestione	Costi massimi ammissibili	Costi 2021
199.968	1,70%	-0,10%	0,00%	0,00%	203.167	205.543

Conclusioni

I costi di cui alla Delibera 443/2019/R/Rif, emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente sono così determinati:

Costi fissi	Costi variabili	Costi totali
55.290	147.877	203.167

Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assumerà le pertinenti determinazioni, anche alla luce delle evidenze di cui alla presente relazione e provvederà a trasmettere all'Autorità la documentazione dovuta.